

Testo unico sulle rinnovabili, le critiche di Federidroelettrica

21 Agosto 2024

Redazione QualEnergia.it

Nel mirino la norma secondo la quale, per poter presentare la PAS o l'istanza di autorizzazione unica, il proponente debba ottenere la concessione di derivazione.

“L'ennesima **occasione sprecata** per semplificare il coordinamento tra le procedure di concessione di derivazione e l'autorizzazione unica per impianti idroelettrici”.

Dopo le **critiche di altre associazioni**, come Anev, Coordinamento Free ed Elettricità Futura, anche da **Federidroelettrica** arriva una netta **bocciatura** del Testo unico sulle rinnovabili **approvato dal Cdm lo scorso 7 agosto**.

Anziché semplificare e accelerare la conclusione del **procedimento unico** ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, come imporrebbe la delega del Parlamento, la bozza approvata introduce nuove barriere e rallentamenti, si denuncia in una nota.

Per Federidroelettrica, oltre a essere in netto **contrasto** con la delega del Parlamento, il nuovo provvedimento è in contrasto anche **con le direttive europee** RED II e RED III, in quanto “peggiora il quadro normativo vigente e blocca anche l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti”.

Entrando nel dettaglio, **l'articolo 11** prevede che, per poter presentare la PAS o l'istanza di autorizzazione unica, il proponente debba ottenere la **concessione di derivazione**; “ciò in netto contrasto con le finalità del decreto medesimo”. Il citato decreto legislativo 387/2003 e le successive linee guida, non avevano risolto la questione, rimandando il **tutto alle regioni**, prosegue l'associazione.

“Ebbene - si spiega - nel corso degli anni abbiamo visto i più disparati **tentativi di coordinare** i due procedimenti, operazione peraltro del tutto possibile, senza ottenere risultati apprezzabili. Addirittura, regioni come Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia, per fare esempi concreti, hanno ritenuto che l'ottenimento della concessione di derivazione o, in alternativa, un nulla osta al suo rilascio, fosse elemento vincolante per la presentazione della domanda di autorizzazione unica ai sensi del citato Decreto legislativo 387/2003”.

“Riteniamo altresì opportuno segnalare che, nel corso di un incontro tenuto presso il Dipartimento della Pubblica Amministrazione il 20 dicembre 2023, abbiamo presentato la nostra proposta per il **coordinamento tra le due procedure**; la proposta è stata del tutto ignorata”.

Il nuovo decreto, ricordiamo, individua **tre i "binari"** per autorizzare gli impianti, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione: l'attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l'Autorizzazione unica.

Dispone che l'**attività libera** non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l'autorità dovrà esprimersi entro 30 giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).

La "**PAS**", procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono iter di "permitting" e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l'eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni a un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest'ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione, potendo la procedura durare anche due anni.

L'istanza di **Autorizzazione Unica** va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 MW e oltre quella soglia al Mase: rientrano in quest'ultima casistica i siti offshore.

Il procedimento, a seconda della complessità, può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest'ultima, anche la **Verifica di assoggettabilità a VIA** e la **Valutazione d'Impatto Ambientale**.

Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, tuttavia, senza chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.